



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

Art. 4 (Accordo)

- Servizi occasionali

1. I servizi occasionali sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante. 2. I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio del Paese ospitante:

a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di persone e le riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui è stabilito il trasportatore;

b) i servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui è stabilito il trasportatore. 3. È vietato l'imbarco di passeggeri in corso di viaggio di un servizio liberalizzato. 4. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, può estendere l'esenzione dall'autorizzazione ad altre categorie di servizi occasionali. In tal caso, la Commissione Mista stabilisce le condizioni di questa liberalizzazione. 5. La domanda di autorizzazione deve essere rivolta all'autorità competente del Paese ospitante tramite l'autorità competente del Paese di stabilimento. 6. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, determina il modello di domanda d'autorizzazione ed i documenti giustificativi che la devono accompagnare. 7. Salvo circostanze particolari, il termine entro il quale viene presa la decisione di accoglimento o di rifiuto è di un mese. 8. I servizi occasionali esentati dall'autorizzazione devono essere provvisti di un documento di controllo. Le condizioni d'uso e la composizione del documento di controllo sono definite dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 219
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it